

All'operatore economico

ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.

via Pisana n. 314/B

50018 Scandicci (FI)

Trasmissione per pec mail:
servizigenerali@arval.legalmail.it

Bolzano il 12.09.2022

Incarico per il Noleggio a lungo termine di veicoli Peugeot 5008 BlueHDI
130 EAT8 Allure
CIG: 935106247A

Premesso che,

è stato scelto di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'articolo 26, comma 4 della LP 16/2015 nei confronti della Vostra impresa/società giusta determina del Direttore Finance di IDM Südtirol – Alto Adige nr. 016 di data 01.08.2022.

- all'affidamento di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) 935106247A;

si accetta il preventivo da Voi caricato a portale in data 09.09.2022.

Tutto ciò premesso,

IDM Südtirol – Alto Adige nella persona del Direttore Finance, Andrea Zabini, incarica Arval Searvice Lease Italia S.p.A., con sede in 50018 Scandicci (FI), Via Pisana 314/B, P.IVA 04911190488, in persona del legale rappresentante sig. Carlo Basadonna, nato a Milano il 27.04.1967, C.F. BSDCRL67D27F205N (di seguito "affidatario" o "impresa") per il noleggio a lungo termine di veicoli Peugeot 5008 BlueHDI 130 EAT8 Allure .

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

La stazione appaltante conferisce all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico per il noleggio di due (2) veicoli Peugeot 5008 BlueHDI 130 EAT8 Allure", come da documentazione sottoelencata e da offerta

dd. 09.09.2022 caricata a portale e allegati alla presente lettera di incarico che ne formano parte integrante e sostanziale della stessa (allegato 1 – Allegato 1 – Documento A1 I e II parte e Allegato 2 - offerta caricata a portale in data 09.09.2022).

IDM si riserva il diritto di richiedere la consegna del veicolo a noleggio opzionale dello stesso modello e delle stesse identiche caratteristiche di cui alla documentazione di affidamento, ed alle stesse condizioni economiche come offerte in sede di richiesta preventivo, entro tre mesi dalla data di stipula del presente contratto, come da capitolato tecnico (Allegato 3 – capitolato tecnico).

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici

L'affidamento viene concesso dalla stazione appaltante ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente lettera d'incarico e dai documenti allegati e richiamati in calce alla presente, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che ne formano parte integrante.

Per quanto non previsto o non richiamato nella presente lettera d'incarico e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016, nella LP n. 16/2015, nella Legge 120/2020 e nella LP n. 17/1993 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 3 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali

La consegna dei veicoli dovrà aver luogo entro 300gg dalla stipula del contratto ed avrà una decorrenza di 36 mesi dalla consegna degli stessi presso la sede di Idm Sudtirolo Alto Adige.

La penale pecuniaria per il ritardo nella consegna dei veicoli è stabilita nella misura del 10 % dell'ammontare netto contrattuale ancora da pagare per ogni giorno di ritardo.

Tale penale non verrà applicata qualora l'aggiudicatario, in caso di ritardo nella consegna del veicolo oggetto del presente bando, fornisca un veicolo in preassegnazione di pari categoria e al medesimo canone stabilito per il veicolo in lungo termine.

Il superamento dei termini di cui al presente articolo 4 per fatto dell'affidatario può costituire titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Articolo 4 - Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento della prestazione, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 53.279,00, oltre IVA, come da offerta economica presentata a portale in data 09.09.2022.

Al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a: IDM Südtirol – Alto Adige.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- descrizione dell'incarico
- codice identificativo di gara (CIG)
- i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che i conti correnti dedicati sono i seguenti:

- A. IBAN IT55Y010053808000000000915, conto corrente bancario acceso presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., filiale di Scandicci (FI);
- B. IBAN IT84D076010280000012409504, conto corrente postale acceso presso Poste Italiane S.p.A., ufficio Postale Frazionario 25004 di Badia a Settimo Scandicci (FI);

C. IBAN IT40E010053808000000003334, conto corrente bancario acceso presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., filiale di Scandicci (FI);

D. IBAN IT57O0103038083000000759927, conto corrente bancario acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Scandicci (FI);

- che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su ognuno di essi, secondo le indicazioni contenute alla colonna denominata “Conto corrente” della tabella sottostante, sono i seguenti:

Nome e cognome	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice Fiscale	Conto corrente (di cui al precedente elenco):
Dario Casiraghi	29.09.1974	Inzago (MI)	CSRDR74P29E3170	A-B-C-D
Manuela Palmieri	07.11.77	Soletta (Svizzera)	PLMMNL77S47Z133L	A-B-C-D
Guillaume, Hubert, Joseph Merlet	22.12.79	Angers (Francia)	MRLGLM79T22Z110F	A-C-D
Luca Toscani	21.07.69	Firenze	TSCLCU69L21D612X	A-B-C-D
Filippo Dilaghi	01.05.68	Firenze	DLGFPP68E01D612I	A-C-D
Alessandro Cardoselli	01.12.68	Grosseto	CRDLSN68T01E202M	A-C
Stefano Ottonelli	06.03.84	Asti	TTNSFN84C06A479V	A-C-D
Nicoletta Dalla Costa	11.11.71	Milano	DLLNLT71S51F205M	A-C-D
Sandro Ferrati	13.12.83	Firenze	FRRSDR83T13D612S	A-C-D
Riccardo Petrini	18.04.71	Roma	PTRRCR71D18H501E	C
Luigina Arciero	30.06.66	San Giorgio a Liri (FR)	RCRLGN66H70H880I	C
Ilaria Tonella	24.04.71	Parma	TNLLRI71D64G337B	A-C
Francesco Sbrascini	13.01.62	Milano	SBRFNC62A13F205T	A-C
Candida Fraia	14.01.71	Napoli	FRACDD71A54F839U	D
Francesca Ferriello	01.11.84	Napoli	FRRFNC84S41F839W	D
Germana Alocci	02.04.73	Grosseto	LCCGMN73D42E202U	D

Articolo 5 - Revisione prezzi – anticipazione del prezzo

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), si applica la clausola di revisione prezzi prevista dall'art. 29 del DL n. 4/2022.

Articolo 6 - Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 – Garanzia fideiussoria ex art. 36 LP 16/2015

L'affidatario ha costituito apposita garanzia fideiussoria n. 0947000000076042 pari al 2% dell'importo contrattuale pari ad euro 1.065,58 con indicazione del codice CIG 935106247A a favore di IDM.

Articolo 8 - Ulteriori obblighi e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della stazione appaltante, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

Articolo 9 - Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP 16/2015

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 per gli affidamenti relativi a servizi e forniture di importo stimato inferiore a 150.000 euro, espletate con l'utilizzo degli strumenti elettronici, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione non vengono effettuati, ma rimane salva la facoltà della stazione appaltante in caso di fondati dubbi di procedere ai controlli.

In caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione si procederà con la risoluzione del contratto, escussione dell'eventuale garanzia definitiva e segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della stazione appaltante all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di false dichiarazioni si applica quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 art. 76.

Articolo 10 – Clausola risolutiva espressa

La presente lettera di incarico deve intendersi automaticamente risolta in caso di:

- a) violazione da parte dell'affidatario di anche solo una delle previsioni del Codice Etico e di Comportamento adottato da IDM;
- b) accertamento, in pendenza di contratto, della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa aggiudicataria per la partecipazione alla gara ovvero della documentazione presentata;
- c) cessione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;
- d) cessione dell'azienda, di cessazione di attività, di stato di moratoria dell'impresa aggiudicataria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a suo carico;
- e) fallimento dell'impresa aggiudicataria o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso;
- f) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- g) violazione degli obblighi derivanti dalle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni;
- h) gravi motivi di interesse pubblico;
- i) superamento del 10% dell'ammontare netto contrattuale con l'applicazione della penale pecuniaria stabilita nel presente contratto.

Articolo 11 – Risoluzione del contratto per Force Majeure Clause

Le Parti prendono atto e condividono la lista di eventi il cui insorgere comporta l'applicazione della clausola di forza maggiore, di cui all'art 3 della ICC Force Majeure Clause 2003/ICC Hardship Clause 2003. Esempi di questi accadimenti sono: guerre, ribellioni, atti di terrorismo, sabotaggi, i cosiddetti "atti di Dio" ovvero tutte quelle situazioni che non dipendono dalla volontà umana, come ad esempio le epidemie, i cicloni, i terremoti, la siccità.

L'affidatario non potrà sospendere o ritardare la fornitura, ad esclusione dei casi di forza maggiore che potranno comportare la sospensione o il ritardo nella fornitura stessa, senza responsabilità alcuna in capo all'appaltatore.

Qualora il contratto sia risolto a causa di forza maggiore la stazione appaltante liquiderà all'affidatario esclusivamente i servizi svolti fino alla data della risoluzione stessa.

Art. 12 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico e di Comportamento

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001, nonché dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo del Codice Etico e di Comportamento, predisposto e diffuso da IDM in adeguamento alla stessa normativa al seguente link: <https://idm-suedtirol.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general.html>

L'affidatario dichiara di aver preso visione di detta documentazione e di essere a conoscenza dei doveri che comporta l'assunzione dell'incarico, così come descritto nel Modello Organizzativo, e di accattarne le relative responsabilità.

L'affidatario si impegna a dare concretezza e ad adeguare i propri comportamenti ai principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento, nonché alle regole di comportamento previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. In nessuna circostanza, la pretesa di agire nell'interesse di IDM giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel Codice Etico e di

Comportamento, nonché nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IDM e in genere con leggi regolamenti e discipline.

Al riguardo dichiara altresì che non sussistono allo stato, né da parte propria, né nell'ambito della propria area operativa, situazioni di conflitto di interesse con IDM ovvero situazioni di illiceità o di pericolo riferibili alle ipotesi criminose ivi richiamate.

Articolo 13 - Riservatezza

L'affidatario è soggetto al più rigoroso obbligo di riservatezza, in particolare per quanto riguarda la stipula del presente contratto, il relativo contenuto e tutte le informazioni sul committente che il commissionario abbia ricevuto in relazione alla realizzazione del contratto su IDM e dei relativi prodotti e servizi.

L'affidatario deve adottare tutte le misure che gli competono per il mantenimento della riservatezza.

Articolo 14 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico della stazione appaltante tutte le eventuali spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari.

Articolo 15 - Foro competente

In caso di controversie il foro competente è esclusivamente quello di Bolzano.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16 - Norme sulla protezione dei dati

La stazione appaltante assicura che i dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati e in particolare al Regolamento UE 679/2016.

La Data Protection Policy completa di IDM è consultabile al seguente indirizzo web: <https://www.idm-suedtirool.com/it/privacy>.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti anche se non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- Allegato 1 – Documento A1 I e II parte;
- Allegato 2 - offerta caricata a portale in data 09.09.2022;
- Allegato 3 - Capitolato tecnico;
- Allegato 4 - NDA (Non Disclosure Agreement);
- Allegato 5 - DPA (Data Processing Agreement).

Per la stazione appaltante

Per l'affidatario

Responsabile unico di procedimento
Andrea Zabini

rappresentante legale
Carlo Basadonna

(sottoscritto con firma digitale)

(sottoscritto con firma digitale)

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

Art. 2 – Disposizioni regolatrici, Art. 3 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della fornitura – penali, Art. 8 - Ulteriori obblighi e responsabilità dell'affidatario, Art. 9 - Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP 16/2015, Art. 10 – Clausola risolutiva espressa, Art. 11 – Risoluzione del contratto per Force Majeure Clause, Art. 12 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico e di Comportamento, Art. 13 – Riservatezza; Art. 15 – Foro competente.

Per la stazione appaltante

Per l'affidatario

Responsabile unico di procedimento
Andrea Zabini

rappresentante legale
Carlo Basadonna

(sottoscritto con firma digitale)

(sottoscritto con firma digitale)